



BANDO DI CONCORSO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 11 DELLA LEGGE 431/98) RIFERITO ALL'ANNO 2014

A CHI E' RIVOLTO IL BANDO

A tutti i residenti in Torino alla data del **16 luglio 2015** in possesso dei requisiti più avanti descritti che necessitano di un sostegno economico a ristoro del pagamento del canone di locazione sostenuto per l'alloggio nell'anno 2014.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Possono fare domanda i conduttori di abitazioni di edilizia privata intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato a proprio nome relativo **all'anno 2014** in possesso del seguente requisito minimo:

ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di validità non superiore a euro 6.241,67 e incidenza del canone dovuto e corrisposto sull'ISEE superiore al 50%

Non saranno pertanto ammesse domande con dichiarazioni ISEE non valide. **L'ISEE deve essere stato rilasciato nell'anno 2015**, secondo la normativa introdotta dal DPCM n. 159/2013 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 7/11/2014.

Chi ancora non è in possesso di ISEE può comunque presentare la domanda accompagnata dalla ricevuta di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) (v. art. 11, comma 9, DPCM n. 159/2013).

Non saranno considerate ammissibili domande con DSU sottoscritte oltre il termine ultimo di presentazione delle domande (ossia oltre il 14 ottobre 2015).

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, nella domanda di contributo, devono autocertificare il possesso del requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 6 agosto 2008 n. 133 (ossia essere residenti, alla data del **16 luglio 2015**, in Italia da almeno 10 anni oppure nella Regione Piemonte da almeno 5 anni).

Il nucleo familiare che sarà considerato è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data **16 luglio 2015**.

I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti e corrisposti per l'anno 2014, i cui importi – eventualmente aggiornati secondo indici quali l'ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell'eventuale morosità. Gli assegnatari di alloggio di edilizia sociale che hanno ottenuto l'assegnazione nel corso dell'anno 2014 debbono indicare soltanto l'eventuale canone di locazione riferito all'alloggio di edilizia privata.

Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato. Ai sensi del comma 6 dell'art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

L'alloggio può anche essere ubicato in altro Comune della Regione Piemonte e deve essere stato utilizzato nel 2014 dal richiedente come residenza anagrafica ed abitazione principale.

Nel caso di contratto cointestato ognuno dei soggetti cointestatari può presentare domanda (se alla data del **16 luglio 2015** fanno parte di nuclei distinti), indicando la quota parte del canone corrisposto.

CHI E' ESCLUSO

Non possono accedere al fondo, oltre coloro che alla data del **16 luglio 2015** non possiedono i requisiti sopra descritti:

- i conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;
- gli assegnatari di alloggi di edilizia sociale (non possono accedere al bando coloro che per l'intero anno 2014 risultano essere stati assegnatari di un alloggio di edilizia sociale. Nel caso di assegnazione avvenuta nel corso dell'anno 2014, va computato soltanto l'eventuale canone di locazione dovuto in qualità di conduttore di alloggio di edilizia privata) e i conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici (ad es. alloggi di cooperative edilizie di abitazione);
- i conduttori di alloggi beneficiari di contributi ricevuti tramite le Agenzie Lo.Ca.Re., per contratti stipulati nell'anno 2014;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale;
- i titolari (siano essi richiedenti o componenti del nucleo familiare) di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza; è inoltre causa di esclusione dall'accesso al fondo la titolarità, da parte del richiedente e di qualsiasi altro componente del nucleo familiare di diritti parziali di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione, la cui somma corrisponda alla titolarità esclusiva, su uno stesso immobile di categoria catastale A3, ubicato sul territorio della provincia di residenza.

ALCUNE PRECISAZIONI

- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono autocertificare, nella domanda di partecipazione, il possesso del requisito di cui all'art. 11, comma 13, della Legge 6 agosto 2008 n. 133 (residenza in Italia da almeno 10 anni o in Piemonte da almeno 5 anni, ossia rispettivamente dal 16 luglio 2005 o dal 16 luglio 2010), che sarà successivamente comprovato mediante acquisizione, da parte del Comune, del certificato storico di residenza;

- non si possono ottenere contributi per il sostegno al pagamento di affitti relativi a locali commerciali, box auto, ad alloggi adibiti ad uso non abitativo, nonché relativi a qualunque altro immobile diverso dall'abitazione;

- in caso di decesso del richiedente, il contributo sarà erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del **16 luglio 2015**;

- in fase di erogazione del contributo, qualora il beneficiario risulti irreperibile, gli uffici comunali invieranno il pagamento con lettera raccomandata A/R all'indirizzo comunicato nella domanda con un termine massimo di 3 mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune restituirà l'importo non erogato alla Regione Piemonte.

- la Città ha l'obbligo di effettuare controlli, secondo la normativa vigente, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione e richiedendo nei casi opportuni l'intervento della Guardia di Finanza.

In caso di dichiarazione mendace ai sensi art. 75 D.P.R. n. 445/2000 la Città di Torino procederà al recupero del contributo indebitamente ottenuto e alla sua restituzione alla Regione, ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo Decreto.

Le verifiche amministrative si concentreranno sulle autocertificazioni relative a: possesso dei requisiti di ammissibilità, residenza in Torino, composizione nucleo familiare, reddito complessivo certificato che determina l'indicatore ISEE, importo canone corrisposto, estremi registrazione del contratto ed eventuali proprietà immobiliari e nei casi di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea il requisito di cui all' art. 11, comma 13, della legge 8 agosto 2008 n. 133.

Inoltre, qualora l'indicatore ISEE risulti pari a zero la Città si riserva di verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente.

COME VERRA' DETERMINATO IL CONTRIBUTO

Il contributo spettante al richiedente avente titolo, compatibilmente con le risorse disponibili, è costituito dalla somma occorrente per abbattere il suo rapporto canone/reddito al 50%. In ogni caso il contributo massimo concedibile non può essere superiore a euro 3.000,00. Dall'importo del contributo spettante deve essere detratto l'ammontare di eventuali contributi per la locazione del 2014 percepiti dal richiedente da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi (sono esclusi i contributi percepiti attraverso il Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione). Non saranno corrisposti contributi inferiori alla soglia minima di 50 euro.

In relazione all'ISEE dei richiedenti, il contributo teorico è riconosciuto nelle seguenti misure:

- 100% per ISEE fino a 4.000,00 euro
- 75% per ISEE tra 4.000,01 euro e 5000,00 euro
- 50% per ISEE tra 5.000,01 euro e 6.241,67 euro

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **dal 14 settembre al 14 ottobre 2015** esclusivamente utilizzando gli appositi moduli forniti gratuitamente dalla Città di Torino (non saranno ammessi al contributo modelli di domanda diversi). Tali modelli sono disponibili presso il centro di raccolta, le sedi delle Circoscrizioni, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico in P.zza Palazzo di Città n. 9/a e sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa e possono essere consegnati con le seguenti modalità:

- **consegna diretta presso il "CENTRO DI RACCOLTA" sito in corso Peschiera n. 193** dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 15:30, il venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 (**il giorno 30/9/2015 questo centro sarà chiuso per indisponibilità dei locali**);
- **spedizione per posta (allegando copia del documento di riconoscimento), con Raccomandata AR, entro il giorno 14 ottobre 2015** esclusivamente al seguente indirizzo: Città di Torino- Area E.R.P. _Bandi e Assegnazioni- Ufficio Servizi per la Locazione – Via Corte d'Appello 10 – 10122 Torino. Per le domande inoltrate a mezzo posta farà fede, per il rispetto del termine di scadenza, la data del timbro postale di spedizione (**non saranno ritenute valide le domande inviate ad altro indirizzo o recanti la data di spedizione successiva a tale termine**). La Città non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
- **consegna diretta in busta chiusa** (in alternativa all'invio per posta con raccomandata AR) presso la sede comunale di via Corte d'Appello n. 10_piano terra dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00. Verrà consegnata una ricevuta che farà fede dell'avvenuta presentazione della domanda. **Con questa modalità di consegna gli addetti al ritiro della domanda non forniscono il servizio di consulenza e aiuto nella compilazione del modello di partecipazione che è garantito presso il CENTRO DI RACCOLTA di corso Peschiera n. 193.**

La domanda non firmata, consegnata o spedita dopo il giorno 14 ottobre 2015, non sarà ammessa al contributo e non potrà essere oggetto di opposizione

Il richiedente dichiara, sotto la propria personale responsabilità (ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445) la veridicità dei dati riportati nella domanda, consapevole delle conseguenze penali derivanti da affermazioni e dichiarazioni mendaci e del fatto che la loro presenza comporta l'esclusione dai benefici di cui al presente bando.

Dal **30 novembre al 14 dicembre 2015** sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Torino, l'elenco provvisorio delle domande pervenute, sulla base delle autocertificazioni prodotte. Tale elenco potrà essere consultato anche presso le sedi delle Circoscrizioni e sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa.

Eventuali opposizioni potranno essere presentate, in forma scritta dal **30 novembre al 14 dicembre 2015**, esclusivamente presso la sede di Via Corte d'Appello 10 **dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00**.

In data **21 marzo 2016** verrà predisposto l'elenco definitivo dei partecipanti aggiornato con l'esito di tutte le opposizioni presentate.

Sulla base di tale elenco si procederà al pagamento del contributo a meno che l'Ufficio competente, dopo aver proceduto alle verifiche amministrative disposte per legge, non contesti, con l'avvio di un procedimento di decadenza, la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.

QUANDO VERRA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Il pagamento è subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Città di Torino da parte della Regione Piemonte e alle relative verifiche di legge.

COME SARA' EROGATO IL CONTRIBUTO

Gli aventi diritto potranno scegliere tra le seguenti possibilità di pagamento:

- tramite accredito sul proprio c/c bancario o postale;
- mediante spedizione di avviso di pagamento (solo per importi inferiori ad euro 1.000,00) che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia UNICREDIT.

In caso di mancata scelta della modalità di pagamento del contributo, quest'ultimo verrà erogato con spedizione di avviso di pagamento (solo per importi inferiori ad euro 1.000,00) che potrà essere riscosso presso qualsiasi agenzia UNICREDIT.

Come previsto dal provvedimento regionale non potranno essere erogati contributi inferiori alla soglia minima di 50,00 euro.

Ulteriori informazioni possono essere richieste dalle ore 8:30 alle 12:00 ai seguenti numeri di telefono: – 01101124267 - 01101124351

*Il Funzionario in P.O. con delega
Dott. Eduardo D'Amato*

*Il Direttore
Arch. Giovanni Magnano*